Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 12

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

70ª seduta: giovedì 21 giugno 2007

Presidenza del vice presidente ZUCCHERINI

DL 0472

TIPOGRAFIA DEL SENATO (310)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) ***TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 5
BOBBA *(Ulivo), relatore* 3
TOFANI *(AN)* 4
VIESPOLI *(AN)* 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1614) ***TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1614.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bobba.

BOBBA, *relatore*. Il disegno di legge in esame, di iniziativa dei senatori Treu e Peterlini, attiene ad una materia sulla quale si è molto discusso in queste ultime settimane, anche sull'onda di una certa campagna di stampa circa le spese della politica; in particolare esso attiene alle modalità e ai termini entro i quali i parlamentari (deputati e senatori) possono avvalersi dell'opera di collaboratori nell'espletamento delle loro funzioni.

Il testo del disegno di legge, che è costituito da un unico articolo, stabilisce che il rapporto dei collaboratori ha natura fiduciaria e che ad esso si applica la disciplina privatistica del contratto di lavoro, come peraltro era già stato chiarito da una sentenza della Corte di Cassazione del 1998, nella quale si precisava che è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare e il suo collaboratore.

Con riferimento alla qualificazione del rapporto, il disegno di legge in discussione può contribuire anche a fornire concrete risposte ad una domanda di trasparenza sempre più diffusa in seno all'opinione pubblica, cui facevo prima riferimento. Nella fattispecie, si tratta di disporre di una disciplina legale in grado di prevenire il rischio che il delicato compito di collaborazione con i parlamentari si svolga in una condizione di incertezza giuridica e, in qualche modo, in una condizione di sommerso.

Nel merito, il disegno di legge (che si compone, come ho detto, di un solo articolo) prevede, al comma 1, che i parlamentari possano avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato, in qualità di collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle loro funzioni. Il comma 2 chiarisce che al rapporto di lavoro dei collaboratori si applica la disciplina privatistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione ovvero di lavoro autonomo.

Si ricorda, a tale proposito, che già il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 16 marzo 1987 ha dato le opportune specificazioni al fine dell'inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari e che, in base a tale norma, l'INPS ha poi adottato un appo-

sito codice contributivo, che rende possibile per i parlamentari instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore.

Il comma 3 si sofferma sulla durata del rapporto di lavoro, precisando che, salvo un diverso accordo tra le parti, i contratti regolati dal comma 2 hanno durata pari a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e sono rinnovabili. Il secondo periodo dello stesso comma dispone la risoluzione di diritto del contratto nel caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla durata della legislatura. Con il comma 4 si precisa infine che i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori stessi e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vorrei aggiungere, a margine della presentazione del disegno di legge, un'osservazione che ho già avanzato al Presidente in via informale. Nella fattispecie si parla di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa; occorre quindi valutare l'opportunità di disciplinare nel disegno di legge in titolo anche i casi di utilizzo da parte del parlamentare di dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti, attraverso l'istituto del distacco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOFANI *(AN)*. Signor Presidente, mi permetto di sottolineare l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in titolo, in sede consultiva, anche alla Commissione giustizia. Ritengo opportuno acquisire anche il parere della 2ª Commissione in relazione alle disposizioni riguardanti, in particolare, la durata e le modalità di risoluzione dei contratti dei collaboratori dei parlamentari.

PRESIDENTE. La sua richiesta verrà sottoposta al presidente Treu, senatore Tofani. Il parere della 2ª Commissione non è stato chiesto perché non era espressamente previsto; non so se debba essere chiesto, in quanto, in realtà, il disegno di legge in esame non istituisce una nuova tipologia contrattuale, ma si limita a disciplinare le modalità con cui i contratti già previsti dalla legislazione vigente si applicano ai collaboratori dei parlamentari.

VIESPOLI *(AN)*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire eventualmente in maniera più ampia in una fase successiva della discussione generale, ma desidero segnalare il contrasto tra la natura fiduciaria del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, sancita dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, e la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo che, nel commisurare la durata dei contratti a quella del mandato, non prevede espressamente la possibilità di interrompere il rapporto stesso in un momento anteriore, qualora venga meno la relazione fiduciaria tra parlamentare e collaboratore.

Nel disegno di legge si fa riferimento, come tipologia contrattuale, alle collaborazioni coordinate e continuative e si rinvia al decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede questa tipologia contrattuale. Quindi, sostanzialmente, visto che il rapporto fiduciario è legato al mandato parlamentare, più che ad un progetto diventa legato ad un termine. Nelle collaborazioni coordinate e continuative la chiusura del rapporto è legata al progetto; se il progetto diventa di fatto quinquennale, o comunque pari alla durata della legislatura, ciò significa che, in corso d'opera, il rapporto non può essere diversamente chiuso, il che è in contraddizione con il meccanismo e con l'impostazione di carattere fiduciario della relazione. Pongo un esempio concreto: se io scelgo un collaboratore e, dopo sei mesi o un anno di sperimentazione di questo rapporto, viene meno la fiducia, per una serie di motivazioni e di ragioni che non sono esattamente identificabili con la giusta causa, si crea un problema tra l'impostazione fiduciaria del rapporto e la tipizzazione del rapporto stesso all'interno di una tipologia contrattuale che ha le sue giuste e corrette regole.

PRESIDENTE. Credo si tratti di una giusta obiezione, senatore Viespoli; tuttavia per il rapporto in discussione, essendo di natura fiduciaria, non risulta applicabile la disciplina relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Analogamente a quanto avviene per i dipendenti dei partiti politici, non vige l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; nel rapporto fiduciario di lavoro è insita la fine della fiducia.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

€ 1,00